Ordinanza sulla radiotelevisione

(ORTV)

Modifica del 1º maggio 2002

Il Consiglio federale ordina:

Ι

L'ordinanza del 6 ottobre 19971 sulla radiotelevisione è modificata come segue:

Art. 44 cpv. 1

¹ Le tasse di ricezione mensili, imposta sul valore aggiunto non compresa, ammontano a:

		Franchi
a.	per la ricezione privata di programmi radiofonici	13.75
b.	per la ricezione professionale di programmi radiofonici	18.20
c.	per la ricezione privata di programmi televisivi	22.90
d.	per la ricezione professionale di programmi televisivi	30.35

П

La presente modifica entra in vigore il 1° gennaio 2003.

1º maggio 2002 In nome de Consiglio federale svizzero:

Il presidente della Confederazione, Kaspar Villiger La cancelliera della Confederazione, Annemarie Huber-Hotz

1 RS 784.401

3482 2002-0983